



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Area Vasta
Ambiente e Transizione ecologica

Convenzione per la Concessione in comodato d'uso gratuito di struttura di proprietà comunale, sita in Via Brescia a Cremona e destinata ad Oasi felina, per la gestione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 della stessa e per il supporto all'accudimento delle colonie feline del territorio del Comune di Cremona per gli anni 2025-2027, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009 e del R.R. n. 2/2017.

L'anno duemilaventicinque, addì del mese di _____, in Cremona, nella sede comunale di Piazza del Comune 8

TRA

Il Comune di Cremona, nella persona di nato/a(..) il, Direttore del Settore Area vasta, ambiente e Transizione ecologica, nominato con decreto Sindacale n.del domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Il rappresentante Legale dell' "Associazione....." nella persona del signor/signora (C.F.) nato/a a..... ilnella sua qualità di legale rappresentante/presidente di seguito denominata "Associazione";

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha, tra le proprie finalità, anche la protezione, la tutela, la custodia e la cura degli animali, con particolare riferimento agli animali d'affezione;

- con la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", Titolo VIII "Norme in materia di sanità pubblica veterinaria", capo II "Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" Regione Lombardia disciplina e promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione;

- che la suddetta legge affida ai Comuni, tra le varie competenze, l'individuazione di aree per la predisposizione e successiva autorizzazione di strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo;

- il Comune di Cremona è proprietario della struttura denominata "Oasi felina" ubicata in Via Brescia, individuata al Catasto Terreni FG 43 con i mappali 286, 287 (parte), 288 ed una porzione a "strade", e realizzata a seguito di approvazione del progetto definitivo con D.C.C. n. 48/2023 del 20/11/2023 "Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 modificato ed integrato – 4° provvedimento di variazione (art. 37 Decreto Legislativo n. 36/2023 – art. 5 D.M. 14/2018)" che prevede al punto 1.14 la realizzazione di struttura adibita a ricovero per animali da affezione, qualificata come Oasi

felina, progettata secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, sita in via Brescia;

- l'Oasi felina è una struttura pensata per garantire agli animali una maggiore libertà e un maggior rispetto per le specifiche esigenze etologiche; l'Oasi è destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto;

- la gestione dell'Oasi felina riguarda l'attività generale finalizzata al funzionamento della struttura, l'accoglienza di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre/post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura, cucciolate non desiderate rinvenute sul territorio e gatti randagi delle colonie territoriali che necessitano per le loro condizioni sanitarie, di maggiore cura e controllo da parte dei rispettivi tutor. Qualora i gatti ospitati nell'Oasi acquisiscano nel tempo caratteristiche tali da poter essere affidati, sarà facoltà del Comune, anche per il tramite del garante per il benessere degli animali, valutarne l'adottabilità;

- la gestione dell'Oasi felina prevede anche interventi di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e dei gestori delle altre colonie del territorio comunale, anche in collaborazione con il Comune, al fine di responsabilizzare le famiglie verso il possesso consapevole del gatto, promuovendo la conoscenza delle esigenze e problematiche dei felini;

- con Delibera n. 188 del 4.9.2024 la Giunta ha espresso indirizzo in merito all'affidamento ad associazione di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009, delle attività di gestione della struttura di proprietà, adibita ad Oasi felina, sita in Via Brescia, con esecuzione delle attività di custodia e cura dei felini ivi accolti, nonché di accudimento delle colonie feline insistenti sul territorio regolarmente inserite nel SINAC (Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia), con particolare riferimento agli esemplari presenti nelle colonie stesse che per particolari condizioni richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 13, del R.R. n. 2/2017;

- in relazione alle disposizioni della Giunta Comunale è stato dato mandato al Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica di avviare il percorso amministrativo finalizzato alla pubblicazione della manifestazione di interesse per l'individuazione di Ente del terzo settore e per la stipula di una convenzione a norma dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, finalizzata all'affidamento della gestione dell'Oasi felina comunale nonché al supporto alle colonie feline del territorio comunale per gli anni 2025-2027;

- in data 25 Novembre 2024 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse, al fine di raccogliere la disponibilità delle associazioni interessate e titolate alla gestione di un'Oasi felina e all'accudimento delle colonie feline del territorio, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009 e del R.R. n. 2/2017, ed avviare successivamente la fase di procedura comparativa nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza partecipazione e parità di trattamento;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la documentazione e indetta la procedura comparativa nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza partecipazione e parità di trattamento, finalizzata all'individuazione dell'Associazione del terzo settore, tra quelle che avevano aderito alla manifestazione di interesse, alla quale affidare la gestione dell'Oasi felina comunale;

- svolta la procedura comparativa in relazione ai vari progetti presentati ed esaminati dalla commissione di gara del Comune di Cremona, giusto verbale del..... n. protocollo....., è stata

selezionata l'Associazione denominata.....
per l'esecuzione della gestione dell'Oasi felina e per il supporto all'accudimento delle colonie feline del territorio del Comune di Cremona per gli anni 2025-2027 e dei servizi descritti nell'avviso pubblico e nella presente convenzione;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali (vedi Statuto dell'Associazione)
.....;

- l'Associazione è iscritta al RUNTS – n.;

- l'Associazione ha una regolare convenzione con un veterinario abilitato all'esercizio della professione (inserire riferimenti del veterinario e estremi iscrizione all'albo/ordine);

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n _____ del _____ ;

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Cremona e l'Associazione

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 — OGGETTO E FINALITÀ

1.1 Oggetto della convenzione è la concessione in comodato d'uso e la gestione della struttura adibita a ricovero per animali da affezione (gatti), sita in Via Brescia a Cremona, qualificata come "Oasi felina" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo; la parte comodataria dovrà altresì sovrintendere alla gestione delle colonie feline del territorio comunale di Cremona, in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, garantendo il supporto ai referenti delle colonie nella gestione dei casi critici con particolare riferimento ai felini che richiedono accoglienza nell'Oasi, in quanto non in grado di adattarsi alla vita in colonia e/o che necessitano di protezione e assistenza sanitaria in strutture protette come è l'Oasi felina. Attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, la parte comodataria dovrà altresì contribuire, in collaborazione con le associazioni, a garantire la corretta gestione delle attività di sterilizzazione e attraverso opportuni momenti di formazione e sensibilizzazione, la cura degli spazi pubblici affinché siano rispettati il decoro e l'igiene degli spazi occupati dalle colonie.

La parte comodante concede in comodato gratuito alla parte comodataria, che l'accetta nello stato di fatto in cui si trova, la struttura destinata ad Oasi felina (di seguito denominata "struttura") di proprietà del Comune di Cremona, di cui alla planimetria qui allegata sotto la lettera D) che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'immobile, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Cremona, è così descritto e individuato:

- la struttura, qualificata come Oasi felina, progettata secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 18 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, è inserita in un'area comunale individuata al Catasto Terreni Fg 43 con i mappali 286, 287 (parte), 288 e una porzione a "strade", è situata in Via Brescia, all'altezza della bretella di raccordo con la Via Zaist in direzione Milano. L'area è alberata, servita da strada, pista ciclabile, parcheggi e ha una superficie complessiva di circa 8000 mq. La parte di area che ospiterà l'Oasi felina comunale ha una superficie complessiva pari a mq 3.200. Nell'area sono presenti alberature concentrate in parte lungo il perimetro della stessa verso le strade. La tangenziale, nella parte sopraelevata è dotata di barriera fonoassorbente. La superficie destinata ad Oasi è delimitata verso l'esterno con una recinzione antiscavalco e antifuga di altezza m 2.50 fuori terra. La struttura è suddivisa in 5 comparti che ospitano gli animali e un'area attrezzata con

moduli prefabbricati per i diversi servi previsti. Sono stati progettati 5 compartimenti che ospitano gli animali. L'area attrezzata con moduli prefabbricati ospiterà le seguenti funzioni:

- Blocco "A" (ingresso), composto da due moduli destinati a magazzino attrezzi e deposito cibo ed accatasta al Fg. 43 mapp. 299;
- Blocco "B" (ufficio), composto da tre moduli destinati a ufficio con spogliatoio e bagno del personale, accoglienza dei nuovi arrivi con piccola infermeria animali sani, locale destinato a "gatte e gattini", accatastato al Fg. 43 mapp. 299;
- Blocco "C" (ambulatorio/infermeria) composto da tre moduli destinati ad ambulatorio/infermeria bagno; ricovero dei felini FIV+; ricovero per isolamento, in due ambienti separati, dei felini FELV+ e FIV+, accatasto al Fg. 43 mapp. 299.

La struttura è allacciata ai pubblici servizi per quanto riguarda energia elettrica, acqua, rete fognaria.

- La struttura concessa è destinata alla cura dei felini ivi ospitati ai sensi dell'art. 18 del R.R. 2/2017. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.

La parte comodataria dichiara che la struttura è adatta all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo il normale uso.

- La struttura si ispira ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali ivi custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia secondo gli obblighi contenuti nel successivo articolo 2 e dell'articolo 13 – comma 10 – del citato Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, il quale prevede che "L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto".

1.2 La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Cremona e l'Associazione:

- per la gestione dell'Oasi felina, così come proposto e presentato in sede di procedura di selezione, mediante la relativa manifestazione d'interesse. Il/la Responsabile legale/Presidente dell'Associazione assumerà la carica di Responsabile dell'Oasi felina a cui compete altresì il rapporto formale con il Distretto Veterinario di ATS Val Padana per tutti gli aspetti sanitari e gestionali dell'Oasi, fermo restando la necessaria informazione per conoscenza al Comune di Cremona;
- per la gestione delle colonie feline nel territorio comunale nei termini e nelle modalità sopra indicate.

1.3 In forza di quanto sopraccitato e sulla scorta del progetto di gestione presentato dall'Associazione, l'Amministrazione comunale tramite il Responsabile del Settore Area Vasta Ambiente e Transizione ecologica, affida altresì la struttura in comodato gratuito affidandone la gestione della stessa con le finalità e secondo quanto descritto nella presente convenzione e nel progetto presentato ai fini della partecipazione all'avviso pubblico e alla successiva procedura comparativa.

1.4 Il Comune si avvale quindi dell'associazione che risulta essere stata individuata per le attività rivolte alla tutela degli animali come di seguito sintetizzate (e meglio dettagliate al successivo art. 3) in particolare:

1.4.1. gestione generale dell'Oasi e accoglienza di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre/post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura, cucciolate non desiderate rinvenute sul territorio e gatti randagi delle colonie territoriali che necessitano per le loro condizioni sanitarie, di maggiore cura e controllo da parte dei rispettivi tutor;

1.4.2. la gestione dell'Oasi felina prevede anche interventi di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza, anche in collaborazione con il Comune, al fine di responsabilizzare le famiglie verso il possesso consapevole del gatto promuovendo la conoscenza delle esigenze e problematiche dei felini;

1.4.3. monitoraggio del benessere dei gatti dell'Oasi attraverso programmi di corretta alimentazione, trattamenti antiparassitari, assistenza veterinaria, eventuale sterilizzazione come metodo di contrasto del randagismo e prevenzione di varie patologie;

1.4.4. altre attività finalizzate a garantire la corretta gestione delle colonie, anche in termini di decoro ed igiene degli spazi pubblici, attraverso il coordinamento delle attività di sterilizzazione dei felini, la gestione delle attività di formazione e sensibilizzazione dei referenti delle colonie, la presa in carico, presso la struttura dei felini che richiedono accoglienza nell'Oasi, in quanto non in grado di adattarsi alla vita in colonia e/o che necessitano di protezione e assistenza sanitaria in strutture protette.

ART. 2 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (legge 281/1991, legge Regione Lombardia n. 33/2009, Regolamento regionale n. 2 del 13 aprile 2017) l'Associazione deve gestire in ogni sua parte l'Oasi felina sull'area di proprietà comunale, sita in Via Brescia, provvedendo a tutti i compiti specificamente previsti nel Regolamento Regionale n. 2/2017, nonché provvedere alla supervisione della gestione delle colonie da parte dei referenti nelle modalità sopra riportate.

2.2 Rientrano tra i compiti dell'Associazione le azioni preventive necessarie prima dell'avvio dell'attività dell'Oasi felina, ovvero:

1. Registrazione della struttura presso l'Anagrafe degli animali d'affezione dell'ATS territorialmente competente, come da indicazioni dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2017, compreso il pagamento della relativa tariffa;
2. Presentazione di SCIA attraverso il portale "impresainungiorno" al SUAP del Comune di Cremona.

2.3 Restano a carico dell'Associazione, inteso anche come spese, le attività previste dal Disciplinare di gestione della struttura approvato con **D.D. n del** di cui si riportano, in parte, alcune azioni:

- a) apertura, chiusura e sorveglianza della struttura;
- b) costante tenuta e aggiornamento dell'apposito registro come previsto all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 2/2017;
- c) garantire che i soggetti impegnati nella gestione dell'Oasi nella sua interezza e nell'utilizzo delle eventuali attrezzature siano stati formati e siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle eventuali abilitazioni professionali; siano altresì dotati di idonee coperture assicurative, anche per tutti i volontari operanti;
- d) esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione a propria cura e spese, senza diritto alcuno al rimborso da parte del comodante. Annualmente dovrà essere inviata al Comune di Cremona una relazione riassuntiva degli interventi eseguiti;
- e) consentire al Comune di ispezionare la struttura in qualsiasi momento;

- f) pulizia costante delle aree e di tutte le strutture ed elementi accessori (strutture, cucce, lettiere, ciotole, coperte, arredi, teli cucce ecc.);
- g) provvedere alle catture per sterilizzazioni e/o degenza;
- h) provvedere alla eventuale sterilizzazione dei gatti in accordo con ATS o veterinari convenzionati;
- i) garantire l'assistenza veterinaria necessaria attraverso accordo/convenzione/contratto con medico veterinario abilitato ed esercitante;
- j) mantenimento della sicurezza dei luoghi rispetto ai Volontari e agli animali stessi;
- k) garanzia delle profilassi necessarie e personalizzate per ogni gatto a cura di un medico veterinario incaricato;
- l) acquisto del cibo necessario e di altri prodotti per il sostentamento degli animali;
- m) acquisto di elettrodomestici necessari (es. lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, ecc.);
- n) acquisto di beni mobili necessari (es. arredi, trespolti, ciotole, abbeveratoi, giochi, ecc.);
- o) acquisto di prodotti e materiale necessario per le operazioni di pulizia dell'area;
- p) elaborazione e presentazione al Comune di Cremona del Piano di disinfezione dalle zanzare, redatto a cura di un medico veterinario incaricato. Il Comune di Cremona provvederà alla realizzazione di un numero massimo di 4 interventi di disinfezione da zanzare. Sono a carico dell'Associazione gli altri interventi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- q) garantire il deposito di una copia di chiavi degli ingressi presso il Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione ecologica e presso l'Ufficio Patrimonio;
- r) smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali mediante raccolta differenziata ivi compreso lo smaltimento delle deiezioni;
- s) divulgazione delle attività promosse in accordo con l'Amministrazione comunale, tramite i propri canali istituzionali di comunicazione;
- t) smaltimento, in caso di decesso di un animale, a spese dell'Associazione a norma di legge, provvedendo anche al successivo aggiornamento del registro.

2.4 È vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione della struttura senza il preventivo consenso scritto della parte comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà a integrale carico della parte comodataria e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni realizzate senza il preventivo assenso, ove richiesto dalla parte comodante, verranno rimosse al termine del comodato, sempre a cura e spese della parte comodataria. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di comodato, nonché ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita dalla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte comodataria tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanante dovessero imporre per lo svolgimento dell'attività cui è destinata la presente concessione in comodato.

2.5 Nella gestione delle colonie, i compiti dell'associazione sono i seguenti:

- a) sovrintendere alla gestione delle colonie feline del territorio comunale di Cremona, in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio;
- b) garantire il supporto ai referenti delle colonie nella gestione dei casi critici, con particolare riferimento ai felini che richiedono accoglienza nell'Oasi, in quanto non in grado di adattarsi alla vita in colonia e/o che necessitano di protezione e assistenza sanitaria in strutture protette;
- c) organizzare e gestire attività di formazione e sensibilizzazione per i referenti delle colonie, in collaborazione con le associazioni, con ATS e con il Comune, al fine di garantire il decoro e l'igiene degli spazi occupati dalle stesse;
- d) collaborare con ATS, con i medici veterinari e con i referenti delle colonie, alle attività di sterilizzazione dei felini;

e) organizzare, in collaborazione con ATS e il Comune opportuni momenti di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza, finalizzati alla promozione di una gestione consapevole degli animali da compagnia.

ART. 3 — ALTRI ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 L'Associazione è obbligata ad assicurare:

- a) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività all'interno dell'area messa a disposizione dal Comune di Cremona;
- b) la stipula di idonee polizze assicurative necessarie alla gestione verso tutti i fruitori e a copertura di tutti i volontari ivi operanti;
- c) garantire che i soggetti impegnati nella gestione dell'area e nella supervisione e coordinamento delle colonie nonché nell'utilizzo delle eventuali attrezzature in essa contenute agiscano sempre in sicurezza, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie.

3.2 L'Associazione si impegnerà altresì ad effettuare tutte le ordinarie operazioni manutentive e di profilassi necessarie per il contrasto alla lotta zanzaricida, mettendo in campo misure di prevenzione.

3.3 L'Associazione è consapevole, e accetta:

- a) che il comodato d'uso gratuito dell'area di cui alle premesse è strettamente subordinato al servizio d'interesse pubblico dell'Oasi felina. Per tale ragione la gestione del servizio deve corrispondere a quanto autorizzato dal Comune. Ogni diversa soluzione che comporti modifica strutturale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Cremona;
- b) di non servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti;
- c) il divieto assoluto di subconcedere, in tutto o in parte, il bene di proprietà comunale, pena la risoluzione di diritto della concessione;
- d) il divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del bene oggetto del comodato, pena la risoluzione di diritto della concessione.

3.4 L'Associazione dovrà tenere un registro dei volontari che opereranno all'interno della struttura con l'indicazione delle mansioni ad essi affidate, mettendo lo stesso a disposizione del Comune. Suddetto registro dovrà essere aggiornato almeno con cadenza annuale. Prima della data di sottoscrizione della presente scrittura privata, l'Associazione dovrà comunicare per iscritto i dati, comprensivi di recapito telefonico, del responsabile organizzativo della struttura, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di servizio necessarie, secondo modalità che verranno concordate con l'Amministrazione comunale. Eventuali variazioni nella designazione di tale responsabile organizzativo dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data di efficacia di tale variazione.

3.5 Il soggetto gestore con la sottoscrizione della convenzione di assegnazione, accetta e si fa carico interamente delle responsabilità in merito alla notifica di provvedimenti alle Autorità in relazione a situazioni inerenti episodi di maltrattamento dei felini ospiti della struttura, di non corretta gestione e cura degli animali, nonché in caso di ulteriori inadempienze o comportamenti che possano configurare il mancato rispetto della normativa vigente in tema di tutela del benessere animale.

ART. 4 — IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

4.1 Per il periodo 2025-2027, il Comune di Cremona si impegna per la struttura "Oasi felina":

- a) al pagamento delle spese di allaccio e delle utenze di acqua ed energia elettrica presenti nell'area;
- b) alla manutenzione straordinaria della struttura e dell'area;
- c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde; la manutenzione ordinaria seguirà il programma del servizio territoriale di manutenzione del verde (taglio erba), mentre per eventuali necessità di ulteriori tagli del manto erboso, rispetto alla programmazione territoriale, l'Associazione provvederà in sicurezza autonomamente con propri mezzi;
- d) all'esecuzione di un numero massimo di n. 4 interventi di disinfezione da zanzare secondo il Piano disposto dal medico veterinario incaricato dall'Associazione.

ART.5 — ONERI ECONOMICI/FINANZIARI

5.1 Per la gestione dell'Oasi felina comunale l'Amministrazione mette a disposizione un contributo annuale dell'importo massimo previsto di:

1. 2025: € 6.000,00.
2. 2026: € 6.000,00.
3. 2027: € 6.000,00=

5.2 Le suddette somme sono a titolo di parziale ristoro di spese documentate per la cura, il sostentamento dei felini e la gestione della struttura. Il rimborso è erogabile in rate semestrali anticipate per consentire all'Associazione la programmazione delle attività.

5.3 Ai fini del riconoscimento del contributo l'Associazione dovrà redigere un rendiconto tecnico/economico da consegnare all'Amministrazione comunale entro il 31/03 di ogni annualità, che illustri l'attività svolta dall'Associazione nel corso dell'anno appena trascorso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la relazione dovrà comprendere: il numero di animali accolti, l'attività di promozione svolta, le sterilizzazioni effettuate, le ore di lavoro impiegate, gli acquisti effettuati (ad esempio il cibo o altri prodotti per gli animali) corredati dalle rispettive attestazioni giustificative (scontrini, fatture ecc.), le attività di assistenza prestate alle colonie feline (fornitura di cibo e di eventuali cure mediche).

Il rendiconto dovrà inoltre descrivere le attività di supporto e coordinamento delle colonie del territorio comunale.

ART. 6 — RESPONSABILITÀ

6.1 L'Associazione è l'unica e sola responsabile dei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Agenzia di numero in data con scadenza.....

ART. 7 — DURATA E RISOLUZIONE

7.1. La durata della presente convenzione è di anni 3 (tre) dalla data di effettiva presentazione della SCIA presso il SUAP del Comune di Cremona, e comunque sino a fine della 3° annualità. Il comodato avrà durata pari alla convenzione.

7.2. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte comodataria apportasse alla struttura resteranno a vantaggio della proprietà, quale parte comodante.

7.3 Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- a) qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- b) qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente. La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente a mezzo comunicazione PEC o A./R.

7.4 La presente convenzione potrà essere risolta fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC e/o raccomandata A./R. da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di risoluzione anticipata.

ART.8 —VERIFICA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ

8.1 Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Comune di Cremona e l'Associazione si impegnano ad organizzare momenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità e la verifica dei reciproci adempimenti.

8.2 La parte comodante si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, la struttura per motivata ragione. In caso di messa in vendita della struttura, la parte comodataria si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

8.3. La parte comodataria è costituita custode della cosa concessa in comodato e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare, a sé o a terzi frequentatori della struttura, da fatti od omissioni a loro imputabili. La parte comodataria si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare la struttura alla scadenza libera da persone e cose anche interposte, pulita in ogni sua parte.

8.4. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

ART. 9 —TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede in Cremona - piazza del Comune, 8 – telefono 0372.4071 – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: orazio.repetti@empathia.it

9.2 I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico, nonché per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento richiamate.

9.3 Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Cremona ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di

sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

9.4 I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Tipologia e natura dei dati trattati: dati anagrafici e identificativi – dati relativi allo svolgimento di attività economiche – dati giudiziari – dati relativi ad istruzione e qualifiche professionali – dati relativi ad iscrizione in albi – dati relativi all'adempimento di obbligazioni – dati relativi alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale.

Conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati necessari non consente il proseguimento dell'istruttoria e il perfezionamento della procedura in essere.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base alle scadenze previste dalle norme di legge; l'insieme delle norme che regolano la materia impone la conservazione dei dati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Destinatari dei dati

I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione e archiviazione presso il Comune di Cremona; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre amministrazioni certificanti, al fine della verifica delle dichiarazioni rese, nonché comunicati a prestatori di servizi autorizzati allo svolgimento di attività ausiliarie rispetto al servizio erogato.

Processi decisionali automatizzati: non esistenti.

Diritti dell'interessato

Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del trattamento:

- ➔ l'accesso ai dati personali trattati;
- ➔ la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- ➔ la limitazione del trattamento che li riguarda;
- ➔ l'opposizione al trattamento;
- ➔ l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

Inerentemente le attività di protezione dei dati è inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

ART. 10 — CODICE DI COMPORTAMENTO

10.1 I soggetti firmatari della presente convenzione e, per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel patto di stabilità contenuto all'interno del Piano anticorruzione 2021/2023 approvato dal Comune di Cremona.

ART. 11 — INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

11.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti firmatari confermano:

- a) l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso Enti pubblici;
- b) che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dall'Associazione,
- c) che sarà comunicata dall'Associazione ogni eventuale situazione emergente a seguito della stipula della convenzione che possa incidere o modificare le determinazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

ART. 12 — NORME FINALI e CONTROVERSIE

12.1 I rapporti tra il Comune di Cremona e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile) come meglio indicato dall'art. 1 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

12.2 Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all'attuazione della presente convenzione, devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o A./R., che dovrà rispondere entro 15 gg.

12.3 Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull'attuazione della convenzione, le parti hanno la facoltà di recedere dalla stessa secondo le tempistiche indicate al precedente art. 7.4.

12.4 L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico della parte comodataria. In ogni caso di recesso anticipato della parte comodataria, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte comodataria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte comodante, che chiederà poi il rimborso dell'importo dovuto. Rimarranno a carico della parte comodataria tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata nell'immobile concesso in uso, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.

12.5 Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso - ai sensi della normativa europea.

ART. 13 — RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al Codice Civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 14 — CONTRATTO

La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta in forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso.

Il Comune di Cremona e l'Associazione.....
..... hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

COMUNE DI CREMONA

Responsabile del Settore Area Vasta Ambiente e Transizione Ecologica

Il Legale Rappresentante/ RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE
